

Contesto Normativo del Ravvedimento Operoso

La possibilità di sanare una violazione commessa avvalendosi del cd. "ravvedimento operoso" è prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Tale norma di legge dispone che in caso di ravvedimento operoso avvenuto prima che la violazione sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta.

L'art. 1 comma 20 della Legge n.220 del 13/12/2010 ha modificato, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011, le sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 nel modo seguente:

1. da un dodicesimo ad **un decimo del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito **nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione**;
2. da un decimo ad **un ottavo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro un anno dall'omissione o dall'errore**.

La Circolare del Ministero delle Finanze n.180/E del 10/07/1998 ha chiarito l'applicazione di questo istituto affermando che "il soggetto che ha omesso, per intero o parzialmente, di versare un'imposta alla prescritta scadenza (nel caso dell'I.C.I. entro il 30/06 per l'acconto e il 20/12 per il saldo fino al 2006, entro il 16/06 per l'acconto e il 16/12 per il saldo dal 2007) può rimediare all'inadempimento entro 30 giorni dalla commessa violazione beneficiando della riduzione ad 1/8 (dal 29/11/2008, ad 1/12 e dal 1/2/2011, ad 1/10) della sanzione; se il ravvedimento avviene entro il più ampio margine di un anno dalla commessa violazione si usufruisce della riduzione della sanzione ad 1/5 (dal 29/11/2008, ad 1/10 e dal 1/2/2011 ad 1/8) del 30%".

Con la Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 12/03/2008 il Comune di Genova ha introdotto un'ulteriore possibilità di ravvedimento operoso prevedendo la sanzione ridotta:

alla **metà del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel periodo che intercorre oltre l'anno dalla data della sua commissione e fino al terzo anno successivo.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli **interessi** moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (2,5% annuo dall'1/1/2004, 3% dall'1/1/2008 e 1% dall'1/1/2010, 1,5% dall'1/1/2011, 2,5% dall'1/1/2012).

L'art.23, comma 31, D.L. 6 luglio 2011 n.98 convertito nella Legge 111/2011 ha poi introdotto a partire dal saldo ICI 2011 il cosiddetto **ravvedimento "sprint"** riguardante i primi 14 giorni di ritardo dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito e che consiste nell'applicazione di sanzione pari allo **0,2% per ogni giorno di ritardo** e quindi aumenta ad ogni giorno di ritardo in più

RAVVEDIMENTO - SANZIONE

Tempistica: Entro 14 giorni	- Sanzione: 0,2% per ogni giorno di ritardo
Tempistica: Entro 30 giorni	- Sanzione: 1/10 di 30% = 3%
Tempistica: Entro un anno	- Sanzione: 1/8 di 30% = 3,75%
Tempistica: Oltre l'anno ma entro il terzo successivo	- Sanzione: 1/2 di 30% = 15%

La circolare 184/E chiarisce anche come materialmente può essere perfezionato il ravvedimento operoso. Il pagamento va effettuato tramite lo stesso modulo che serve per versare l'I.C.I. in autotassazione.

Il modulo va compilato, in tutte le sue parti, con la seguente avvertenza.

Nelle caselline dedicate alle voci "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati" devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta dovuta e quindi senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi (calcolati al tasso legale - 2,5% dall'1/1/2004, 3% dall'1/1/2008 - 1% dall'1/1/2010, 1,5% dall'1/1/2011 e 2,5% dall'1/1/2012 - con maturazione giorno per giorno).

La somma che si va a versare deve invece comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi. Deve essere infine barrata l'apposita casellina "Ravvedimento operoso" posizionata in fondo al bollettino.